

# **COMUNE DI PROVVIDENTI**

Provincia di Campobasso

## **REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI**

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 16 del 18.12.1993

## INDICE

Art. 1  
Art. 2  
Art. 3  
Art. 4  
Art. 5  
Art. 6  
Art. 7  
Art. 8  
Art. 9  
Art. 10  
Art. 11  
Art. 12  
Art. 13  
Art. 14  
Art. 15  
Art. 16  
Art. 17  
Art. 18  
Art. 19  
Art. 20  
Art. 21

#### Art. 1

Il presente Regolamento disciplina i contratti del Comune dai quali derivi una entrata o una spesa.

Le convenzioni urbanistiche sono comprese in detto articolo anche se non comportano spese o entrate al Comune (L.C. e PR. Art. 47).

#### Art. 2

1. I contratti riguardanti alienazioni, locazioni, acquisiti e somministrazioni, appalti e concessioni di opere e/o servizi dovranno di regola essere aggiudicati con il sistema dei pubblici incanti o degli altri procedimenti concorsuali previsti e disciplinati dalle leggi dello Stato e/o alle norme comunitarie recepite o comunque vigenti nell'ordinamento giuridico italiano.
2. I contratti relativi alle altre figure negoziali legislativamente definite e disciplinate dal Codice Civile, in particolare il trasporto ed il mutuo, dovranno essere aggiudicati ove possibile con le forme stabilite dal comma precedente.
3. E' possibile ricorrere al sistema di contrattazione della Trattativa Privata o della Procedura Negoziata, secondo la disciplina delle leggi dello Stato o delle Norme Comunitarie.
4. La Trattativa Provata è considerata sistema eccezionale di contrattazione per tutti i contratti di valore superiore ai 100 milioni di lire, salva diversa apposita disciplina dettata da Leggi Regionali, Statali o Comunitarie. Il ricorso alla Trattativa è ammesso previa deliberazione della Giunta Municipale, congruamente motivata.

#### Art. 3

1. Per tutti i contratti relativi alle Opere Pubbliche si applica il Capitolato Generale d'Appalto approvato con il D.P.R. 16/07/1962 n. 1063.
2. Qualora si ritenga opportuno, in conformità con la vigente legislazione, il Comune potrà applicare il Capitolato d'Appalto della Agenzia del Mezzogiorno, ex CASMEZ (validità contrattuale) o di altri Enti finanziatori o regolamento C.E.E., previa scelta motivata dalla Giunta Municipale.

#### Art. 4

1. I contratti relativi all'affidamento in appalto o in concessione dei servizi pubblici debbono contenere le norme stabilite nell'art. 265 del TUEL, approvato con R.D. 14.09.1931, n. 1175.
2. Per l'affidamento dei servizi di riscossione come Affissioni e Pubblicità, Pesa Pubblica, Trasporti Funebri, Bagni e Gabinetti Pubblici, Autolinee, Esercizio Impianto Elettrico per lampade al Cimitero, il Contratto dovrà contenere le clausole seguenti:
  - a) Dovrà illustrarsi nel modo più completo possibile l'oggetto del contratto;
  - b) Dovrà essere determinato il tempo della prestazione e precisato se, per i contratti di durata, sarà richiesto preavviso prima della scadenza;
  - c) Il rinnovo tacito dei contratti sarà di regola escluso, salva apposita stipulazione di una clausola di continuazione del rapporto originario, perché in tal caso la continuazione avverrebbe in virtù della volontà manifestata dalle parti al momento della conclusione del contratto. Nell'ipotesi in cui il contratto contenesse la clausola del rinnovo tacito, il non rinnovo, nelle forme pattuite, dovrà essere preceduto da apposita deliberazione della Giunta Municipale.
  - d) Dovrà essere indicato il canone contrattuale o, comunque, il corrispettivo della prestazione e precisarsi, in caso di aggio se si vuole un minimo garantito;
  - e) La revisione dei prezzi, ai sensi del comma 5) dell'art. 33 della legge 28.02.1986, n. 41, costituirà la regola. In via eccezionale e con provvedimento motivato l'Amministrazione può escluderla;
  - f) Dovrà essere regolamentato il pagamento del canone e prevista l'applicazione della mora in caso di ritardo;
  - g) Si farà espressa menzione dell'avvenuta costituzione della cauzione a garanzia degli impegni assunti con il contratto e si stabilirà l'obbligo del reintegro in casi particolari, nonché del vincolo fino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali;
  - h) Ogni cura sarà posta per descrivere il più minutamente ed il più particolareggiatamente possibile la disciplina del servizio. Programma di esercizio e compiti dell'impresa dovranno ricevere adeguata disciplina. Il Comune potrà riservarsi la determinazione degli orari di svolgimento del servizio e del numero degli addetti per l'effettuazione del servizio medesimo. In

ogni caso dovrà essere prescritto che il Comune il controllo sulla potenzialità degli impianti e l'Imprenditore avrà l'obbligo di adeguarla alle esigenze di sviluppo in relazione alla eventuale espansione della domanda;

- l) Bisognerà stabilire se le spese di esercizio e quali di queste, nonché di locali, attrezzi, stampati, imposte, luce telefono, riscaldamento, ecc., sono a carico del contraente privato;
- m) Verranno determinati varie tariffe riservando alla competenza del Consiglio Comunale la fissazione e ogni eventuale variazione che potrà convenirsi da concordare con il privato;
- n) Rigorosamente determinati saranno i modi i tempi dei rendiconti. L'affidatario del servizio dovrà obbligarsi a fornire tutte le statistiche e tutti i dati che l'Amministrazione riterrà dover chiedergli;
- o) Sarà regolato l'ordinamento degli uffici;
- p) Dovranno definirsi i doveri del personale e gli obblighi dell'affidatario del servizio in ordine alla applicazione dei Contratti Collettivi di Lavoro e al pagamento dei contributi per le assicurazioni sociali assistenziali previdenziali anti-infortunistiche, fatta salva la normativa di cui all'art. 36 della legge 20/05/1970, n. 300 e all'art. 18 comma 7 della legge 19.03.1990 n. 55. Dovranno pure prevedersi le modalità ed il trattamento economico del personale di nomina comunale che passa alle dipendenze dell'imprenditore privato;
- q) Dovranno stabilirsi le modalità per i rimborsi di indebite riscossioni;
- r) Dovrà essere disciplinata la decisione delle controversie tra utenti e l'affidatario del servizio e tra quest'ultimo e l'Amministrazione per i ricorsi dei cittadini e delle contravvenzioni;
- s) In materia di infortuni e danni dovranno regolamentarsi responsabilità e risarcimenti, tenendo presente, tuttavia che il contratto non ha carattere alietario ma commutativo;
- t) Si dovranno stabilire le modalità per le infrazioni e le modalità per le infrazioni e le modalità di applicazione;
- u) Sarà di regola vietato il subappalto che, in ogni caso, dovrà essere preventivamente autorizzato dall'amministrazione.

#### Art. 5

1. Spetta al Consiglio Comunale la competenza in ordine all'affidamento in concessione di attività o servizi mediante convenzione ai sensi della lett. F) dell'art. 32 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Quando però, l'attività o il servizio è affidato in appalto o, comunque riguarda solo l'attività materiale inerente al servizio e senza l'istaurazione di rapporti diretti tra l'impresa privata assuntrice e gli utenti destinatari del servizio medesimo, competente a deliberare sarà la Giunta Municipale.
2. Possono affidarsi in concessione le attività aventi carattere organizzatorio o di supporto proprie dell'Amministrazione in materia di opere pubbliche. Il concessionario non potrà, però, divenire affidatario dell'opera né concorrente per l'esecuzione dei lavori.

#### Art. 6

1. I contratti relativi alla compravendita di beni immobili saranno stipulati per atto pubblico, ancorché seguiti per trattativa privata. Il rogito sarà effettuato, ove possibile, per mano del Segretario Comunale.
2. Gli acquisti e le somministrazioni di modico valore potranno essere effettuati per trattativa privata e stipulati per scrittura privata.
3. La vendita degli oggetti fuori uso, derrate, strumenti e simili, dovrà essere fatta sempre per pubblico incanto.
4. I contratti relativi agli affitti, di regola affidati per trattativa privata, possono essere sempre stipulati per scrittura privata, indipendentemente dal loro valore. La Giunta Municipale può decidere di scegliere il sistema del pubblico incanto o della licitazione privata per gli affitti di particolare importanza o valore.

#### Art. 7

1. Il Comune intende avvalersi della facoltà prevista dal settimo comma dell'art. 51 della legge n. 142 del 1990, per collaborazioni esterne di alta specializzazione.
2. Il collaboratore esterno dovrà dichiarare sotto la propria responsabilità di non avere rapporti con l'Amministrazione o con Enti che vietino l'esercizio della libera professione, né altri rapporti che

siano in contrasto con l'incarico ricevuto.

3. I contratti relativi alle prestazioni d'opera dovranno contenere i seguenti elementi:
  - a) Individuazione precisa dell'oggetto della prestazione, costituita dal risultato dell'attività organizzata dal prestatore d'opera.
  - b) Definizione del termine entro il quale il prestatore deve compiere l'opera concordata.
  - c) Previsione di sanzioni e penali nell'ipotesi di ritardo.
  - d) Previsione di un corrispettivo complessivo ed eventuali liquidazioni di acconti riferite esclusivamente a determinate fasi dell'opera.
  - e) Individuazione della misura della riduzione dell'onorario, nel caso di convenzione relativa a prestazioni professionali di ingegneri e/o architetti, ai sensi dell'art. 6 della legge 1 luglio 1977, n. 404.
  - f) Impegno della spesa totale a carico di un apposito capitolo del bilancio competente.
  - g) Sussistenza di lavoro prevalentemente proprio e di una certa attività organizzativa del prestatore d'opera.
  - h) Sussistenza in capo al prestatore d'opera di una sfera di autonomia di azione e di organizzazione nell'ambito dell'incarico affidato con esclusione esplicita di qualsiasi vincolo di subordinazione gerarchica.
  - i) Definizione precisa degli obblighi del committente e del prestatore d'opera.
  - j) Definizione delle modalità di recesso del committente dal contratto con riferimento anche al rimborso delle spese eventualmente sostenute e alla corresponsione del compenso per l'opera svolta nei confronti del prestatore d'opera.
  - k) Definizione delle modalità per le controversie, con preferenza per l'arbitrato.
  - l) Definizione del regime fiscale e contributivo ai fini delle assicurazioni sociali, le quali sempre in ogni caso faranno carico al prestatore con esclusione di ogni qualsiasi rivalsa nei confronti del committente.

#### Art. 8

1. Le convenzioni urbanistiche e gli atti unilaterali d'obbligo, che per la loro natura non sono suscettibili ad assoggettamento ai procedimenti di gara e debbono per legge essere trascritti, seguiranno le prescrizioni generali o speciali, a seconda dei casi, della deliberazione del Consiglio Comunale in linea generale di massima in ordine all'indirizzo e al programma di piano territoriale e urbanistico e dovranno essere approvati con deliberazione della Giunta Municipale.
2. Le convenzioni urbanistiche relative ai piani di lottizzazione con le quali si determinano le caratteristiche edilizie degli insediamenti consentiti e si definiscono gli oneri e gli impianti relativi alle opere di urbanizzazione, quelle relative alla concessione del diritto di superficie ai sensi dell'art. 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, gli atti unilaterali d'obbligo e altri simili atti soggetti a trascrizione, saranno rogati per mano di Notaio.

#### Art. 9

1. Le procedure di aggiudicazione dei contratti saranno attuate da parte e sotto le responsabilità del Funzionario amministrativo Dirigente preposto all'Area o al Servizio, secondo le direttive degli organi elettivi di governo del Comune articolate nelle forme dei provvedimenti tipici dei rispettivi organi.

#### Art. 10

1. Spettano ai Funzionari responsabili degli uffici e dei servizi tutti i compiti di gestione relativi all'affidamento della prestazione contrattuale e alla cura dell'affare amministrativo, compresi gli atti che impegnano il Comune verso l'esterno. In particolare, entro l'ambito delle direttive della deliberazione a contrattare, adottata dall'Amministrazione ai sensi dell'art. 56 della legge sull'ordinamento delle autonomie 8 giugno 1990, n. 142, i Funzionari Responsabili delle singole Aree e/o Servizi provvederanno, sotto la loro responsabilità, ai seguenti atti esecutivi del procedimento concorsuale e di affidamento dell'opera o del servizio:
  - a) avvisi d'asta, avvisi e bandi di gara: Predisposizione degli avvisi mediante dettagliata articolazione delle clausole regolatrici della partecipazione alla gara, compresi gli elementi variabili attinenti al

prezzo, al termine di esecuzione, al costo di utilizzazione, al rendimento ed al valore tecnico dell'opera, indicati nell'art. 24, lett. B) della legge 8 agosto 1977, n. 584, l'assegnazione dell'ordine decrescente di importanza da attribuirvisi i parametri per .

#### Art. 11

4. L'esclusione dalla gara, nella seduta di celebrazione della medesima per irregolarità o incompletezza della documentazione o dell'offerta e per qualsiasi altro motivo attinente all'offerta del candidato invitato, spetta, con decisione motivata al Funzionario che la Presiede.

#### Art. 12

1. I contratti del Comune saranno di regola stipulati dal Funzionario Amministrativo Responsabile dell'Area o del Servizio designato dalla Giunta Municipale e saranno rogati nella loro forma pubblica amministrativa dal Segretario Comunale, salvo quelli per i quali la legge espressamente prevede il rogito per mano del notaio.
2. Oltre al Segretario o al reggente o al Vice Segretario o al supplente, incaricato formalmente dal Prefetto o dal ministero dell'Interno secondo le rispettive competenze, nessun altro funzionario del Comune ha competenza, in loro sostituzione, a rogare i contratti dell'Ente.
3. Qualora il Sindaco o il contraente privato ne facciano richiesta, i contratti possono essere affidati al rogito di Notaio.
4. La forma della scrittura privata è ammessa nei limiti previsti dalla legge sulla contabilità dello Stato, approvata con R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, solo per i contratti seguiti per trattativa privata o per procedura negoziata.

#### Art. 13

1. Compete alla Giunta Municipale il potere correttivo delle operazioni di gara e l'aggiudicazione definitiva dei contratti.

#### Art. 14

1. In tutti i contratti dovrà stabilirsi che il contraente privato dovrà eleggere domicilio nel Comune.
2. Le comunicazioni, le notificazioni, le intimazioni saranno effettuate a mezzo di Messo comunale o per lettera raccomandata con avviso di ricevimento. E' fatta salva la notificazione per Ufficiale Giudiziario, nei casi espressamente previsti dalla legge.

#### Art. 15

1. Gli atti di gestione nella conduzione della pratica amministrativa relativa alla prestazione dedotta nel contratto spettano al funzionario Dirigente preposto al servizio o all'ufficio, sotto la responsabilità del medesimo.
2. All'organo di governo del Comune, Consiglio Comunale, Giunta Municipale, Sindaco, secondo le rispettive competenze, spettano i poteri di indirizzo e di controllo. Gli organi elettivi hanno il potere correttivo dell'attività dei funzionari dirigenti e possono modificarne o annullarne gli atti con provvedimento motivato.
3. Sono fatti salvi gli atti portati ad esecuzione i quali hanno già dispiegato i loro effetti. Degli atti illegittimi risponderà sempre chi li ha adottati.
4. Qualunque modifica o annullamento disposti dagli organi di governo del Comune per motivi di opportunità, secondo un discrezionale apprezzamento del pubblico interesse, sarà eseguito dal Funzionario Responsabile dell'Ufficio o del Servizio dietro ordine scritto firmato dal Sindaco.

#### Art. 16

1. La disciplina della cauzione a garanzia dei contratti stipulati dal Comune è quella stabilita dalle norme del Regolamento di contabilità dello Stato, approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827, richiamate dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, e alle norme del Regolamento Comunale e Provinciale approvato con R.D. 12 febbraio 1911, n. 297, mantenuta in vigore dall'art. 64 della su citata legge n. 142 del 1990.
2. I contratti di locazione relativi a immobili urbani stipulati dal Comune in qualità di conduttore, non

sono soggetti a cauzione.

3. L'esonero dal versamento della cauzione, per gli altri contratti per i quali è dovuta, indipendentemente dal sistema di contrattazione seguito per l'affidamento della prestazione contrattuale, potrà essere concesso a condizione che venga praticata una riduzione del prezzo della vendita o dell'appalto tale che il miglioramento del prezzo di aggiudicazione possa considerarsi adeguato, in relazione ai tassi bancari in vigore.
4. Ogni qualvolta possibile dovrà essere richiesto al privato contraente la stipula di una garanzia fidejussoria per il puntuale adempimenti della prestazione, aggiornata annualmente secondo gli indici ISTAT. La garanzia dovrà concernere il rimborso delle spese e dei danni, conseguenti all'inadempimento o all'inesatto adempimento, che derivassero al Comune per portare altrimenti a compimento l'esecuzione dell'opera o del servizio o, comunque, conseguire altrimenti quanto forma oggetto della prestazione dedotta in contratto.
5. Stabilire la percentuale della fidejussione per i termini di consegna dell'opera pubblica.

#### Art. 17

1. I contratti aggiuntivi e le appendici ai contratti principali dovranno essere preceduti dalla deliberazione di cui all'art. 56 della legge 8 giugno 1990, n. 142, nei limiti delle prescrizioni compatibili.
2. Sarà consentito all'appaltatore indicare nello schema di atto di sottomissione, destinato ad essere tramutato in contratto aggiuntivo, le opere comprese nella perizia suppletiva e/o di variante che intendesse subappaltare, con l'obbligo di non andare oltre il 30% del valore dell'opera complessiva.

#### Art. 18

1. E' fatto divieto di subcontratto, ai sensi dell'art. 339 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. f) e dell'art. 18 della legge 19 marzo 1990 n. 55 (legge antimafia).
2. Non sono considerati subappalto le forniture di materie prime, lavorate e semilavorate occorrenti all'appaltatore per l'esecuzione dell'opera, che non rientrino nel suo ciclo produttivo, le forniture in opera e le installazioni di manufatti vari (lett. F) Cat. V della tabella approvata con D.M. 25 febbraio 1982, n. 770, i marmi e gli altri materiali lapidei (lett. F), n. 2, Cat. V), i vetri e le applicazioni vetraie in genere (lett. F), n. 3, Cat. V), le installazioni di cartelli segnaletici e di sicurezza stradale (Cat. VII), gli impianti per la sicurezza stradale (Cat. VII), gli impianti per la sicurezza del traffico ferroviario (lett. C), Cat. IX).

#### Art. 19

1. Il contratto d'appalto o la concessione di opere e servizi pubblici e quelle di pubbliche forniture non può essere ceduto, a pena di nullità.
2. Non sarà considerata cessione di contratto la trasformazione della fisionomia giuridica dell'impresa quando con la modifica non cambiano le persone fisiche dell'impresa trasformata.

#### Art. 20

1. L'inadempimento contrattuale del privato contraente verrà esaminato dalla Giunta Municipale in relazione alla sua importanza, avuto riguardo all'interesse dell'Amministrazione.
2. Nei contratti di durata gli inadempimenti di gravità minore, tali da non comportare l'azione di risoluzione contrattuale, come i ritardi, le indiscipline, le cattive esecuzioni della prestazione, verranno valutati dalla Giunta municipale, la quale adotterà i provvedimenti discrezionali nei limiti della disciplina contrattuale convenuta.
3. Nei contratti verrà stabilito che l'applicazione delle penalità, nei casi previsti nella pattuizione tra le parti, è affidata al Funzionario preposto all'ufficio o al servizio, salvo sempre il potere correttivo della Giunta Municipale.
4. Non sono ammesse le riserve da parte degli appaltatori nei contratti.

#### Art. 21

1. Nei contratti d'appalto sarà stipulata la clausola che quando l'ammontare delle riserve ecceda il quinto del prezzo, l'Amministrazione avrà il diritto di recedere dal contratto.

## TESTO DELLA DIRETTIVA MERLONI SULLE MODALITA' DI GESTIONE DELLE OPERE PUBBLICHE EMANATA DAL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

Il programma del Governo in materia di Opere Pubbliche, dedica un puntuale richiamo all'esigenza di riaffermare criteri che assicurino la trasparenza, l'efficienza e l'efficacia della spesa, nonché la certezza sui tempi e sui costi dei lavori. E' stato, altresì, posto l'accento sulla necessità di privilegiare "l'unitarietà e la precisione" del progetto esecutivo, da porre a base del procedimento di affidamento dei lavori e di evitare il frazionamento dell'opera e la lievitazione dei prezzi.

Nell'attesa che tali esigenze siano organicamente soddisfatte dalla riforma generale delle norme sui lavori pubblici, appare opportuno fin d'ora conformare la prassi a tali principi, nei limiti in cui sia consentito dall'assetto legislativo in vigore.

In considerazione di ciò, gli uffici in indirizzo sono invitati ad attenersi ai criteri generali che seguono nello svolgimento dei propri compiti istituzionali.

### A) PROGRAMMAZIONE

1. La programmazione deve essere fatta su base triennale e prevedere di regola la realizzazione totale degli interventi in tale arco temporale. Eventuali deroghe dovute a particolari caratteristiche dell'opera devono essere preventivamente autorizzate dal ministro. Possono essere inseriti nel programma solo interventi per i quali esiste almeno un progetto di fattibilità.

2. Nella programmazione degli interventi di competenza si deve privilegiare la ristrutturazione o il restauro del patrimonio edilizio pubblico esistente rispetto alla nuova edificazione. Pertanto, va preventivamente verificata la possibilità di soddisfare le esigenze funzionali delle amministrazioni mediante il riadattamento di edifici esistenti.

3. La conseguente realizzazione deve avere ad oggetto l'intera opera e solo ove ciò non sia possibile, per ragioni tecniche e finanziarie da esternarsi nel provvedimento, un lotto funzionale. In tale ultimo caso è necessario che esista il progetto esecutivo dell'intera opera e deve essere prevista la esecuzione totale nel triennio, salve le deroghe di cui al punto 1.

E comunque necessaria la disponibilità di un finanziamento che copra l'intera opera o il lotto funzionale.

### B) PROGETTAZIONE

4. I progetti esecutivi debbono essere corredati di tutti gli elementi previsti dalle norme vigenti e in particolari delle indagini geognostiche, dei rilievi della rete dei servizi del sottosuolo, dell'eventuale studio di impatto ambientale e della prevenzione dei tempi di realizzazione al fine di evitare varianti in corso d'opera. L'Amministrazione può stipulare convenzioni con istituti universitari o altre strutture specializzate per l'acquisizione degli elementi specialistici necessari alla predisposizione del progetto.

I progetti verranno redatti col grado di precisione e accuratezza tale che l'aggiudicazione possa avvenire secondo il criterio di cui all'art. 29, comma 3, del D.P.R. 19/12/1991, n. 406.

5. Qualora non vi siano le strutture tecniche necessarie per effettuare la progettazione esecutiva, la redazione del progetto è commissionata, previa autorizzazione ministeriale, a un professionista esterno all'Amministrazione, direttamente ovvero attraverso l'intermediazione di una società di ingegneria la quale assuma le relative obbligazioni civilistiche.

In tal caso il contraente assume la responsabilità per varianti in corso di esecuzione dovute a errori e approssimazioni ovvero insufficienti approfondimenti tecnici.

L'impegno è garantito mediante assicurazione, la quale copra, oltre alle spese di progettazione della eventuale variante, i maggiori costi che l'Amministrazione deve sopportare per l'iniziale carenza progettuale, per un importo non inferiore al 20% del costo totale dell'opera progettata.

La garanzia assicurativa è obbligatoria a decorrere dal 1° gennaio 1993.

Il professionista o la società di ingegneria devono prestare assistenza alla direzione lavori e devono essere obbligatoriamente sentiti sulle richieste di variante.

6. Il conferimento degli incarichi di cui al punto precedente deve avvenire secondo criteri obiettivi, previa verifica dell'adeguatezza delle strutture tecniche e professionali della società o dello studio, tenendo anche conto dei precedenti lavori svolti in campo analogo. Va inoltre assicurata una rotazione degli incarichi stessi.

7. Non può essere proposto il conferimento di incarichi a soggetti che abbiano redatto progetti – a decorrere dalla entrata in vigore della direttiva – i quali, a causa di errori o approssimazioni ovvero

insufficienti approfondimenti tecnici, abbiano reso necessaria l'adozione di varianti in corso d'opera con rilevanti oneri aggiuntivi, anche in conseguenza della dilatazione dei tempi di esecuzione. Si considerano rilevanti gli oneri superiori al "sesto quinto".

8. Nel caso di progettazione esterna, l'Amministrazione deve comunque predisporre preventivamente un progetto di fattibilità. Rimane ferma la responsabilità dell'Amministrazione nell'approvazione del progetto, sulla base dei necessari pareri degli organi tecnico-consultivi.

#### C) AFFIDAMENTO DEI LAVORI

9) L'affidamento dei lavori pubblici avviene – salvo le eccezioni di seguito specificate – mediante procedure concorsuali bandite sulla base di progetti esecutivi. L'aggiudicazione è effettuata mediante il criterio di cui all'art. 29 comma 3, del DPR 19/12/1991 n. 406.

L'utilizzo del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa è consentito solo nei casi in cui si debba ritenere indispensabile l'apporto progettuale dei concorrenti, e la relativa determinazione deve essere analiticamente motivata, anche con l'indicazione dei requisiti minimi per la redazione di varianti da parte degli offerenti.

All'elemento di valutazione attinente al "prezzo" va attribuita una incidenza non inferiore al 60% del totale.

10) Nel caso di completamento di un'opera già in corso di realizzazione, l'aggiudicazione di successivi lotti funzionali è disposta con le procedure comunitarie ove ricorrano le condizioni di cui all'art. 5, DPR n. 406/91; in ogni caso si applicano i limiti di cui all'art. 9, comma 2, lett. E).

11) Il ricorso alla trattativa privata nell'ambito delle ipotesi tassative previste dalle norme comunitarie e da quelle nazionali, va comunque circoscritto ai casi in cui sia documentata la mancanza di una pluralità di offerenti ovvero sussistano le ragioni di eccezionale urgenza dichiarate dal responsabile del procedimento e accertate dai competenti organi tecnici. L'affidamento è comunque subordinato al possesso da parte del contraente dei requisiti di cui agli artt. 5 e seguenti del DPCM n. 55/1991.

Rimangono fermi i sistemi di affidamento previsti dagli artt. 66 e 67 del Regolamento n. 350/1985 nonché della circolare 23 settembre 1938, n. 11875, o da altre disposizioni disciplinanti istituti similari.

Per lavori di importo superiore a 2 miliardi è richiesto, ai fini dell'ammissibilità della trattativa privata, l'autorizzazione ministeriale, previa acquisizione dei necessari pareri tecnici sul progetto.

12) Il Ministro può avocare l'approvazione del progetto e del procedimento di affidamento per gli interventi di particolare rilevanza finanziaria e/o di peculiare complessità progettuale.

13) Per i lavori dichiarati segreti, l'affidamento avviene secondo le procedure ordinarie: possono tuttavia partecipare alla gara solo imprese dotate dei requisiti di riservatezza indicati dall'autorità competente.

Qualora sussistano particolari motivi che escludono il ricorso alla gara pubblica, i lavori possono essere affidati a trattativa privata previa autorizzazione del Ministro dei Lavori Pubblici su richiesta del Ministro competente.

14) L'affidamento a uno stesso soggetto della progettazione e dell'esecuzione dell'opera è disposto in casi eccezionali e previa autorizzazione del ministro sentiti i competenti organi tecnici. Il relativo disciplinare deve essere del tipo "chiavi in mano" e prevedere idonea fidejussione che garantisca la regolare esecuzione dell'opera.

Deve essere parimenti autorizzato il ricorso a procedure diverse da quelle di cui al punto 9.

#### D) ATTIVITA' PREPARATORIE E STRUMENTALI

15) Al fine di garantire la sollecita definizione degli adempimenti preparatori, si procede di regola mediante la conferenza di servizi di cui all'art. 14 della legge n. 241 del 1990.

16) Prima dell'aggiudicazione o dell'affidamento dei lavori l'Amministrazione deve acquisire elementi certi, sotto i profili tecnici, urbanistici e ambientali circa la vocazione dell'area individuata, nonché la disponibilità effettiva dell'area da consegnare all'impresa, salvo il caso in cui a quest'ultima vengano affidate le operazioni di espropriazione.

17) Nel caso di appalto-concorso o di utilizzo del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa i termini ordinari di ricezione delle offerte non possono comunque essere inferiori a 90 giorni e quelle concernenti le procedure d'urgenza non possono essere inferiori a 30 giorni; nel caso di ricorso al criterio di aggiudicazione al massimo ribasso con offerta di prezzi unitari i termini soprarichiamati non possono essere inferiori rispettivamente a 60 e a 20 giorni.

18) Le imprese concorrenti vanno richiamate allo scrupoloso rispetto delle condizioni di cui all'art. 1 del

Capitolato generale d'appalto. A tal fine le relative offerte devono contenere la dichiarazione di aver preso visione dei luoghi, di essere a conoscenza delle condizioni locali e devono indicare le modalità organizzative del cantiere.

19) Le commissioni aggiudicatrici, ove necessario, debbono essere costituite dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte; esse sono composte in maggioranza di tecnici dotati di specializzazioni adeguate all'oggetto dell'appalto.

20) La fidejussione a garanzia della regolare esecuzione dei lavori è chiesta nella misura massima prevista dalle norme vigenti.

#### E) TRASPARENZA DELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA

21) Fermi restando gli obblighi di pubblicità previsti dalla normativa comunitaria e da quella nazionale, gli affidamenti di lavori a trattativa privata sono resi noti al pubblico mediante invio all'Osservatorio dei lavori pubblici di copia del contratto, nonché delle attestazioni del responsabile del procedimento e degli accertamenti effettuati dai competente organi tecnici. Tali atti sono comunque posti in libera visione di chiunque lo richieda. In attesa della costituzione dell'Osservatorio gli atti sono trasmessi all'Ispettorato generale per l'Albo nazionale dei costruttori e per i contratti della stessa Azienda.

22) Col primo atto è individuato un unico responsabile del procedimento, il quale, oltre ai compiti di cui alla capo II della legge n. 241 del 1990, deve attestare le ragioni della scelta del sistema di aggiudicazione o affidamento dei lavori.

Gli uffici in indirizzo sono invitati ad adottare una organizzazione interna del lavoro conforme alle direttive in parola.